

FONDAZIONE “ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA”

Sede – via Attilio Regolo n. 12 / D, sc. A, 2° piano – Tel. 06.64520975

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 - Oggetto e principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della Fondazione “ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA” (in seguito per brevità denominato “Organismo”), fissa i criteri per individuare il Mediatore e stabilisce, ai sensi del D.M. 150/2023, la procedura di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, con lealtà e buona fede, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di taluna o più parti.

Il presente Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. Il Regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

L'Organismo è una Fondazione costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il presente Regolamento si ispira ai principi di efficienza, informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

Art. 2 - Organi dell'Organismo di mediazione forense di Roma, il fascicolo del procedimento, il trattamento dei dati ed accesso agli atti dei fascicoli

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti gli Organi come da Atto Costitutivo della Fondazione regolarmente registrato in data 14 ottobre 2019, al quale si rinvia. Oltre a quanto stabilito nell'Atto Costitutivo, sussistono:

a – Il Segretario Generale: funzioni

Il Segretario Generale dirige la Segreteria Amministrativa e tiene un registro informatico delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato ed all'eventuale sostituto, alla durata del procedimento ed al relativo esito. La direzione ed il coordinamento di tutte le attività della segreteria amministrativa sono effettuate con la guida e il controllo del Responsabile dell'Organismo.

b - La Segreteria Amministrativa: composizione e funzioni

La direzione ed il coordinamento di tutte le attività della segreteria amministrativa sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Responsabile dell'Organismo.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione. La Segreteria collabora con il Segretario Generale alla tenuta di un registro informatico e cartaceo, per ogni procedimento di mediazione, procede alle annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento, al relativo esito, ai dati della fatturazione ed ogni altro incombente previsto dalla legge.

La Segreteria verifica:

1. la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dalla legge e/o dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
2. l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, delle spese vive e delle indennità di mediazione. Tale ultimo onere spetta anche al Mediatore designato.

c – Il fascicolo del procedimento

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato, nell'ambito del registro degli affari di mediazione, tutti gli atti del procedimento.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento depositato e/o formato durante il procedimento. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura dello stesso.

d – Trattamento dei dati e accesso agli atti

Tutti i dati in possesso dell'Organismo sono trattati con la massima riservatezza ed in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 679/2016/UE GDPR, secondo il dettato dell'art. 47, comma 6 del DM 150/2023.

Soltanto le parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione hanno diritto ad accedere in ogni tempo agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati da ciascuna delle parti nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Ciascuna parte può chiedere –mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione (art. 22, comma 1,

lett. v del D.M. 150/2023).

Per gli altri documenti non potrà essere estratta copia se non con il consenso della parte che li ha depositati. Lo stesso procedimento si applica relativamente ai documenti provenienti dall'altra parte, ancorché non riservati al Mediatore.

Le stesse parti hanno altresì accesso ad eventuali consulenze tecniche svolte nell'ambito del procedimento di mediazione. Il consulente tecnico eventualmente nominato può accedere solo alla documentazione non coperta da riservatezza, salvo diversa volontà della parte interessata alla riservatezza del documento.

Art. 3 – Domanda di avvio della mediazione

1. La procedura di Mediazione si attiva con il deposito di una domanda presso le sedi dell'Organismo, negli appositi uffici preposti a tale scopo, eventualmente con preiscrizione telematica, oppure via PEC.

2. Gli atti introduttivi della procedura (domanda ed adesione, ambedue con l'allegato consenso informato e disciplina della Privacy) possono essere compilati utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Organismo, in forma libera, ovvero utilizzando il sistema on line attivato sul sito web della Fondazione "Organismo di mediazione forense di Roma" purché contengano tutte le informazioni richieste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. La domanda di mediazione deve in ogni caso contenere:

- a)** il nome dell'Organismo di Mediazione;
- b)** i dati identificativi ed i recapiti delle parti presso cui effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- c)** i dati identificativi del procuratore speciale, di cui all'art. 8 n. 4 del D.Lgs 28/2010 che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta dei relativi poteri conferiti- In ogni caso, è applicabile il dettato dell'art. 8 n. 4, ultima parte, del D.Lgs n. 28/2010;
- d)** l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione delle ragioni della controversia, in modo che siano comprensibili e circoscritte;
- e)** l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile. L'indicazione che il valore della controversia è indeterminato o indeterminabile deve trovare determinatezza all'inizio del procedimento secondo quanto previsto all'art. 29, DM 150/2023;
- f)** l'indicazione di eventuale decorrenza dei termini di prescrizione e di impedimento della decadenza.

4. Le parti possono, in ogni caso, depositare presso le sedi dell'Organismo, negli appositi uffici preposti

a tale scopo, una domanda congiunta per l'attivazione della procedura di mediazione. Le parti possono, inoltre, indicare concordemente il nominativo di un mediatore nell'elenco dei mediatori accreditati dall'Organismo. Anche in caso di mediazione congiunta, ciascuna parte (centro di interesse) dovrà provvedere al pagamento della propria quota sia delle spese di avvio della procedura e delle spese di mediazione.

Gli incontri in presenza si svolgono presso la sede dell'Organismo sita in Via Attilio Regolo n. 12/D e, qualora vi sia un elevato numero di partecipanti ovvero la partecipazione di persone con disabilità motorie, gli incontri si svolgono presso l'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ovvero in Sala Commissioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

La mediazione, con il consenso delle parti, può svolgersi in modalità telematica.

Ciascuna parte, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.

Con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, la sede degli incontri è derogabile.

5. Il deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo, nonché l'adesione/partecipazione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione automatica del presente Regolamento e delle indennità previste nelle tabelle allegate.

Art. 4 - Avvio del procedimento di Mediazione

1. La Segreteria comunica alla parte istante (o alle parti istanti), nel più breve tempo possibile ed in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro, le caratteristiche principali del procedimento di mediazione e la previsione dei benefici fiscali ai sensi dell'art. 17 e 20 D.Lgs n. 28/2010.

Inoltre, con la stessa comunicazione alla parte istante, la Segreteria:

- in caso di materie ex articolo 5, comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice, la avvisa dell'obbligo che la stessa sia assistita da un legale per tutta la durata del procedimento di mediazione;
- la avverte che in caso di materie ex articolo 5, comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs 28/2010, oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., può applicare tutte le sanzioni presenti all'art. 12 bis nn. 2, 3 e 4.

2. Con la stessa comunicazione, trasmessa dalla Segreteria unitamente alla domanda di mediazione, la parte chiamata:

- è avvisata dell'obbligo che la stessa sia assistita da un legale per tutta la durata del procedimento di

mediazione in caso di materie ex articolo 5, comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice;

- è invitata a comunicare alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione, almeno 8 giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione al procedimento; normalmente tuttavia sono ammesse anche le adesioni effettuate lo stesso giorno dell'incontro;
- è informata dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs n. 28/2010 e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ex artt. 15 bis e ss. del D.Lgs n. 28/2010;
- è avvertita che in caso di materie ex articolo 5, comma 1 ed in caso di mediazione demandata dal giudice, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice, ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs 28/2010, oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., può condannare la parte stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato per il giudizio ed a tutte le ulteriori sanzioni contenute ai numeri 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 12 bis.

3. Tutte le comunicazioni alle parti previste nel presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. I vari termini previsti dal Regolamento decorrono dalla data del deposito della domanda.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. La Mediazione si svolge nella sede comunicata ed accreditata dal Responsabile del Registro, che si trovi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, salvo diversa volontà congiunta delle parti tutte.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo, nel rispetto delle norme previste dal DM 150/2023 e. dal Codice Deontologico Forense.
3. L'Organismo può avvalersi, secondo le previsioni del DM 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per i singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera t) del D.M. 150/2023.

Art. 6 - Funzioni e designazione del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3 Il Responsabile dell'Organismo, tramite il Segretario generale, designa il Mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. La lista dei mediatori è consultabile sul sito web della Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma.

4. L'Organismo, al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, provvede alla designazione del Mediatore tra quelli inseriti nel provvedimento formale di iscrizione del Responsabile del Registro, secondo criteri di rotazione ponderata, dove sarà preferita la costante disponibilità del mediatore, il numero degli accordi raggiunti, la sua preparazione, la comprovata competenza e la assidua presenza all'interno dell'Organismo.

In difetto di indicazione o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del Mediatore avverrà in conformità ai criteri predeterminati dall'Organismo.

Al fine di assicurare la qualità del servizio di mediazione, i mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione, essere in regola con l'aggiornamento professionale previsto ai sensi del D.M. 150/2023 e con gli ulteriori requisiti di aggiornamento o formazione eventualmente stabiliti dall'Organismo o dalla legge. I mediatori non in regola con detti requisiti di aggiornamento professionale non avranno più mediazioni assegnate, saranno sostituiti per gli eventuali procedimenti pendenti e saranno cancellati dalla lista dell'Organismo con provvedimento del Consiglio Direttivo. Dell'aggiornamento dell'elenco dei mediatori e di ogni altra vicenda ad essi riguardante sarà data comunicazione al Ministero della Giustizia come per legge.

Il Mediatore che si dimostrerà non in grado di gestire la pratica assegnata dovrà essere sostituito senza indugio.

5. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione senza indugio e nel rispetto dei criteri predeterminati.

6. Il Mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Oltre a quanto stabilito nel precedente comma, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione senza giustificato motivo da parte del Mediatore per due volte è causa di sospensione dalla lista dei Mediatori dell'Organismo e, in caso di reiterato comportamento in tal senso, di cancellazione dalla medesima.

7. E' ammessa, per esigenze organizzative e per garantire la celerità e l'efficienza della prestazione, la sostituzione del mediatore con un altro di pari competenza. E' possibile anche la nomina di un Mediatore Ausiliario (Co-mediatore).

8. Al momento dell'accettazione e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'incontro, il Mediatore deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza predisposta dall'Organismo, contenente esplicito riferimento al Codice Etico e di Condotta del Mediatore Forense di Roma, con obbligo di attenersi a quanto prescritto dall'art. 8 del presente Regolamento.

La dichiarazione di imparzialità è allegata al presente Regolamento.

9. Una o più parti possono richiedere all'Organismo, in base a comprovata motivazione, la sostituzione del Mediatore o dell'esperto eventualmente nominato. A titolo esemplificativo e non tassativo, la motivazione ha ad oggetto palese incompetenza, mancata imparzialità, mancata astensione in un incarico per incompatibilità.

10. E' prevista, a parziale deroga dell'art. 2, parte seconda, del Codice Etico e di Condotta, la possibilità per gli Avvocati che ne facciano richiesta espressa e documentata, già mediatori forensi di Roma, costretti a cancellarsi dall'Albo a causa di patologie tali da percepire assegno di invalidità da parte della Cassa Forense, di rimanere iscritti all'elenco dei Mediatori forensi purché in regola con tutti i requisiti previsti dalla legge.

Art. 7 - Designazione mediatori ausiliari ed esperti iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti del Tribunale. Regolamento del tirocinio assistito

1. È facoltà del responsabile dell'Organismo designare uno o più mediatori ausiliari, da affiancare al Mediatore titolare della procedura di mediazione senza alcun aggravio di costi per le parti.

2. Il Mediatore, in casi particolari ovvero qualora la controversia richieda specifiche competenze tecniche, può provvedere all'individuazione, per il tramite dei registri tenuti dalla Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali (anche Consulente Tecnico in Mediazione o CTM). La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne i compensi. Quest'ultimo potrà essere determinato secondo le tariffe professionali stabilite con D.M. 30 maggio 2002 per i periti ed i CTU nominati dal Tribunale. Sono ammesse convenzioni predeterminate con l'Organismo ovvero in base a diverso accordo con le parti, a seguito dell'accettazione del preventivo trasmesso a queste ultime da parte del CTM.

3. Nel caso in cui al primo incontro sia presente unicamente la parte istante, che decida di procedere comunque con l'instaurato procedimento, quest'ultima può richiedere la nomina di un consulente esperto (CTM), sopportandone i relativi costi, ai fini della formulazione di una eventuale proposta di

parte da inviare all'altra parte nell'ottica di una eventuale possibile adesione successiva.

4. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano le incompatibilità, l'imparzialità e le regole di riservatezza. Il CTM sottoscrive, alla stregua del Mediatore designato, apposito modulo di accettazione dell'incarico.

5. La procedura di conferimento dell'incarico al CTM nominato è la seguente:

le parti, con gli avvocati, devono concordare assieme al Mediatore e/o con il CTM l'oggetto della perizia (quesito/quesiti) ed il termine entro cui andrà redatta; i documenti da consegnare al tecnico (eventualmente autorizzandolo a procurarsene di ulteriori) e la possibile nomina di consulenti di parte e di un eventuale ausiliario del perito; la consegna della bozza della relazione alle parti / loro consulenti, prima del deposito della perizia presso la segreteria dell'organismo; la quantificazione dei costi vivi e di oneri accessori sono definiti a parte, con apposito preventivo redatto dal CTM.

Il Mediatore è tenuto a riportare tutti questi elementi in uno schema/un verbale apposito da consegnare al CTM unitamente alla scheda di nomina; il CTM deve esser messo a conoscenza, ove assente, degli elementi sopra indicati.

Il CTM è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio e la riservatezza.

Le parti all'atto di nomina del CTM devono dichiarare a verbale l'assenso o il non assenso alla producibilità in un eventuale giudizio dell'elaborato peritale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 8 n. 7 del D.Lgs 28/2010.

6. Qualora la mediazione preveda l'intervento di un pubblico ufficiale, le parti possono nominare congiuntamente un Notaio ovvero avvalersi di un Notaio convenzionato con l'Organismo. Ove si preveda di addivenire al rogito fuori dalle sedi dell'Organismo, potrà esser autorizzata la consegna del fascicolo solo previo integrale pagamento delle indennità.

I compensi del CTM sono versati dalle parti.

7. Il tirocinio è regolato dal percorso formativo di cui all'art. 23 del D.M. 150/2023.

Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

1. Ferma l'applicazione dei contenuti del Codice Etico e di Condotta, Il Mediatore non può accettare la nomina quando:

- a)** abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b)** una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c)** non sia in regola con l'aggiornamento professionale obbligatorio previsto per legge e/o con e con

gli ulteriori requisiti di aggiornamento o formazione eventualmente stabiliti dall'Organismo;

d) sia stato temporaneamente sospeso dalle liste dei Mediatori dell'Organismo;

e) in tutti gli altri casi indicati nel Codice Deontologico Forense.

2) In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 6.

3. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da valorizzare l'organismo di mediazione Forense e l'istituto della mediazione, preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. Il Mediatore deve svolgere la propria attività nel pieno e continuato possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione nell'organismo di mediazione e per l'esercizio delle funzioni di mediatore. Inoltre, il mediatore deve rispettare strettamente le norme di comportamento, le regole e gli impegni indicati nel presente Regolamento, nel Codice Etico e di Condotta nonché le indicazioni e le delibere degli organi facenti parte dell'Organismo. Si applicano altresì al mediatore tutte le norme previste dal Codice Deontologico Forense.

6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro in un diverso procedimento, arbitrale o di altra natura, che sia connesso, anche indirettamente, con l'oggetto della controversia da lui trattata nell'ambito del procedimento di Mediazione.

La mancata osservazione dei sopra citati principi, comporta la sospensione, anche inaudita altera parte, laddove le violazioni siano palesi, fino alla durata di sei mesi e l'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 9 - Riservatezza del procedimento

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri congiunti o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di

fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

6. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

7. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità, fatti salvi i casi di pendenza di procedimenti penali e durante le indagini preliminari.

8. In ogni caso, l'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:

a) esiste un obbligo di legge in tal senso;

b) tutte le parti autorizzano espressamente a derogarvi;

c) la parte che ha interesse alla riservatezza ha espresso consenso alla divulgazione;

d) esiste il rischio di un pregiudizio alla vita, all'integrità o alla sicurezza di una persona;

e) esiste il rischio di un'imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo;

f) le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non derivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, sul mediatore, sull'ausiliario, il tirocinante, l'esperto e sull'Organismo di Mediazione, in base al presente regolamento e/o alle norme vigenti;

g) ogni condotta fisica e/o verbale che abbia gli estremi di violazione del Codice Deontologico Forense.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2007 così come modificato dall'articolo 22 del D.L.gs. 28/2010.

Art. 10 –Primo incontro e partecipazione delle parti nel procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 8 n. 1, D.Lgs 28/2010, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti; quindi, la domanda, la data del primo incontro ed ogni altra informazione di rito, sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e procede con lo svolgimento. Qualora, durante l'incontro, una o più parti rappresenti la mancanza di margini per raggiungere un'intesa, il mediatore potrà indicare a

verbale la volontà, positiva o negativa, espressa da ciascuna di esse ma non potrà indicare i motivi di tali scelte, salvo che l'altra parte vi acconsenta. Quest'ultima, ha diritto di sintetica replica.

2. Le persone fisiche devono partecipare all'incontro informativo e agli incontri di mediazione personalmente ex art. 8 n. 4 D.Lgs 28/2010. In caso di materie ex articolo 5 n. 1 e nei casi di mediazioni demandate dal giudice, D.Lgs 28/2010, le stesse devono farsi necessariamente assistere da un legale e possono eventualmente essere assistite anche da uno o più persone di fiducia (ad esempio tecnici, consulenti, etc.).

3. Le persone giuridiche, ex art. 8 n. 4 D.Lgs 28/2010 devono partecipare all'incontro ed ai successivi di mediazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per definire la controversia.

Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale ex art. 8 n. 4 del D.Lgs n. 28/2010.

In caso di materie ex articolo 5, comma 1 D.Lgs 28/2010 e nei casi di mediazioni delegate dal giudice, le stesse devono farsi necessariamente assistere da un legale e possono eventualmente essere assistite anche da uno o più persone di loro fiducia (es. tecnici, consulenti, etc.).

4. Ex art. 8 n. 4 D.Lgs 28/2010, in presenza di giustificati motivi, la parte può delegare un rappresentante, che può essere anche il legale che la assiste, purché sia a conoscenza dei fatti oggetto della mediazione e sia munito dei poteri sostanziali necessari per la composizione della controversia-

In tal caso, la parte rilascia procura speciale sostanziale a transigere, conciliare, disporre totalmente dei propri diritti disponibili oggetto della procedura di mediazione; il rappresentante in mediazione deve avere conoscenza piena dei fatti oggetto della mediazione. La procura speciale non può essere autenticata dall'Avvocato.

La procura notarile è invece richiesta nelle mediazioni riguardanti i casi in cui la legge impone l'intervento ulteriore di un Pubblico Ufficiale, ex art. 11 n. 7 del D.Lgs 28/2010.

In ogni procura speciale devono essere inserite le ragioni dell'impossibilità a partecipare personalmente anche con l'eventuale allegazione di documenti comprovanti. Ove nel successivo giudizio il giudice dovesse ritenere l'invalidità o l'inefficacia della procedura di mediazione per mancata partecipazione personale di una o più parti (e quindi non ritenesse valida la partecipazione a mezzo del solo procuratore pur munito di procura), non potrà in nessun caso esser ritenuto responsabile l'Organismo o il Mediatore.

5. In assenza delle parti o di loro delegati non è consentito agli Avvocati nominati di farsi sostituire agli incontri di mediazione, se non con espressa autorizzazione della parte stessa, salvo che l'altra parte

non contesti la circostanza ovvero secondo la previsione dell'art. 8 n. 4 del D.Lgs 28/2010. In nessun caso le funzioni di assistenza tecnica in mediazione possono essere delegate ad un praticante non abilitato, se non nei limiti della competenza *ex lege*. In mancanza di delega, l'eventuale difetto di rappresentanza sarà esclusiva responsabilità del delegato.

6. Qualora una delle parti chieda di posticipare ad altra data/orario il primo incontro od un eventuale incontro successivo, questa è tenuta a comunicare tale richiesta via pec all'altra parte, all'Organismo e al Mediatore nominato. Sarà quest'ultimo che, verificata la disponibilità, provvederà a comunicare alle parti e alla Segreteria la nuova data/orario dell'incontro.

Ex art. 22, lett. N) del D.M. 150/23, al fine di favorire la conciliazione al primo incontro, l'Organismo ha la disponibilità della durata temporale di almeno due ore per il primo incontro ed anche oltre oppure prorogarlo ad altro orario nella stessa giornata, ove richiesto dalle parti. Potrà essere differito in altra successiva data e orario per la prosecuzione, laddove vi sia necessità di chiamare un terzo in mediazione.

Quando il valore della lite non è determinabile e le parti non si accordano sul valore, si applica l'art. 29, DM 150/2023.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 11 - Svolgimento del procedimento di mediazione vero e proprio

1. Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata in mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1 e 5 quater del D.Lgs n. 28/2010. Il verbale è necessariamente formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs 28/2010. Il Mediatore non è tenuto a verbalizzare le dichiarazioni delle parti che non siano strettamente attinenti alla procedura, salvo il caso di cui all'art. 10. Il mediatore redige il verbale di mediazione in forma sintetica. Nel verbale di mediazione non possono essere inserite le dichiarazioni delle parti e dei loro avvocati ad eccezione di quelle che, ad insindacabile giudizio del mediatore, sono oggettivamente rilevanti per l'esito della procedura. Il mediatore al primo incontro specifica e chiarisce alle parti tale *modus operandi*. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere a sua discrezione incontri congiunti e separati con le parti.

2. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o

della mancata partecipazione.

3. Il Mediatore, se richiesto, può disporre il rinvio per la prosecuzione della mediazione per dar modo alle parti, che ne abbiano espresso la necessità/opportunità, di acquisire nuove informazioni, predisporre documenti, valutare specifiche proposte, ovvero per qualsiasi altra ragione che possa ritenersi idonea ad agevolare la mediazione. La parte la quale richiede un rinvio che porti oltre il termine di 6 mesi ex articolo 6, D.Lgs 28/2010, accetta implicitamente che si superi detto termine per finalità conciliative.

4. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. La durata è comunque regolamentata all'art. 6 del D.Lgs 28/2010.

5. Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, o dell'art. 5 quater, comma 1 del D.Lgs n. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

6. Il procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al punto 4 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al n. 5, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 2, o dall'art. 5 quater, comma 1, del D.Lgs n. 28/2010.

7. La proroga ai sensi dei punti 4 e 5 risulta da accordo scritto tra le parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al n. 5, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Art. 12 - La proposta conciliativa del Mediatore

1. Il Mediatore può formulare la proposta di cui all'art. 11 n. 2 del D.Lgs 28/2010 soltanto qualora le parti, non raggiungendo un accordo, ne facciano concorde richiesta e, in tal caso, qualora ritenga di avere tutti gli elementi necessari.

Non è ammessa una proposta del mediatore se non richiesta dalle parti.

2. Il Mediatore, nella formulazione della sua proposta, è tenuto ad informare le parti delle conseguenze ex art. 13 D.Lgs 28/2010 e, precisamente:

a) che se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese, relative allo stesso periodo, sostenute dalla parte soccombente, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del

bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Ed ogni altra previsione sanzionatoria contenuta negli artt. 12 bis e 13 del D.Lgs 28/2010.

3. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto altresì al rispetto della normativa sull'ordine pubblico e delle norme imperative.

4. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. La Segreteria e/o il Mediatore comunica alle parti VIA PEC o in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore. Le parti dovranno far pervenire al Mediatore anche tramite la Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, o il diverso termine da applicarsi in ragione di specifiche disposizioni di legge ovvero per scelta delle parti, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 13 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si considera concluso qualora:

- a)** le parti abbiano conciliato la controversia;
- b)** vi sia stata una mancata partecipazione della parte;
- c)** non sussista comunque la possibilità di conciliare la controversia;
- d)** siano decorsi sei mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo necessità di proroga motivata o diverso accordo delle parti.

2. In caso di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione, l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione non fa venir meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8- bis, comma 5 del D.Lgs n. 28/2010 e dall'art. 16, comma 4 del D.M. n. 150/2023.

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità all'art. 41 del D.M. 150/2023.

3. Il verbale del procedimento di mediazione viene redatto dal Mediatore il quale:

- se è raggiunto un accordo, forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale e l'accordo devono essere redatti nel numero di tanti originali quante sono le parti, un originale che rimane all'Organismo ed, eventualmente, altro originale qualora lo stesso sia richiesto dagli Enti preposti ai fini della registrazione dell'accordo stesso;

- se la conciliazione non riesce, forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata oppure dando atto che il procedimento ha avuto esito negativo.
- nel caso in cui la stesura dell'accordo è di facile attuazione, lo stesso potrà essere inserito direttamente nel verbale.

Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli altri soggetti presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

4. Il verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio della copia è subordinato agli adempimenti previsti dal successivo articolo 14.

5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 14 – Spese ed Indennità nel procedimento di mediazione

1. I criteri di determinazione delle indennità dovute dalle parti sono quelle previste dalle tariffe elaborate con i criteri contenuti nel DM 150/2023 e nell'allegato A del medesimo Decreto. Per "indennità di mediazione" si intende, in senso stretto, l'importo complessivo che ciascuna parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Di conseguenza, le "indennità di mediazione" costituiscono il compenso per l'attività della mediazione, variabile con riferimento al valore della questione trattata ed il numero degli incontri. Le "spese di avvio" e le "spese di mediazione" sono dovute da ciascuna parte (intesa come "centro di interessi") per lo svolgimento del primo incontro, nella misura indicata nelle tariffe dell'Organismo. Le parti versano la somma delle spese di avvio e delle indennità relative al valore della controversia prima dell'incontro; la parte chiamata dovrà versare il relativo importo al momento dell'adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Le spese vive, ove sostenute dall'Organismo, dovranno essere documentate ed analiticamente quantificate.

Come indicato nel successivo punto 9, i costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) devono essere saldati a parte.

2. Le spese di avvio e le spese di mediazione di cui al precedente punto 1, sono determinate dalle tariffe in vigore al momento dell'avvio della Mediazione.

3. Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale. Le parti sono solidalmente obbligate solo alla corresponsione delle ulteriori spese di mediazione.

4. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello iniziale, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento: le parti che vogliono sia

rideterminato devono fare espressa e motivata dichiarazione.

5. Più parti che si pongono quali unico centro di interessi vengono considerate come unità ai fini del pagamento delle spese di mediazione.

6. Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante, che decida di proseguire, e questa richieda la nomina dell'esperto ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 e 3 (CTM), sono dovute le spese di avvio ed i relativi costi della CTM e l'indennità prevista per il primo incontro, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

7. Gli importi relativi al versamento delle spese di mediazione sono analiticamente indicati all'interno del sito della Fondazione "Organismo di mediazione forense di Roma" nella sezione "Tariffe".

8. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora ci si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali il loro compenso viene determinato direttamente dalle parti con l'esperto o in base alle tariffe professionali, se esistenti, o in base alle eventuali tariffe previste in convenzione con l'Organismo. Tutti i consulenti tecnici dei quali l'Organismo si avvale dovranno:

- a)** dimostrare di essere iscritti e di mantenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei tribunali;
- b)** possedere e dimostrare di avere una comprovata e pluriennale esperienza nello specifico settore per il quale chiede l'iscrizione nelle liste dell'Organismo;
- c)** dichiarare le eventuali cause di incompatibilità rispetto a potenziali parti (ad esempio istituti di credito, compagnie di assicurazione, enti, etc.) dei procedimenti di mediazione;
- d)** l'aver sottoscritto apposito modulo di accettazione dell'incarico affidato;

Pertanto, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche le parti possono chiedere di nominare un professionista anche tra quelli iscritti nelle liste dell'Organismo, oppure possono congiuntamente indicarne uno di loro fiducia al quale affidare l'incarico. Il compenso per l'eventuale esperto nominato non rientra negli importi previsti nella tabella delle indennità e deve essere pagato separatamente dalle parti richiedenti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

9. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, il singolo CTM provvederà autonomamente ad attivare le procedure per il recupero dei propri compensi.

10. In caso di mancato pagamento per qualsiasi ragione, le parti ovvero i legali muniti di procura, dovranno sottoscrivere il Modello K.

11. Ex art. 22, lett. U, DM 150/2023, una illustrazione esemplificativa del calcolo degli importi delle tariffe è specificata nell'allegata Tabella A e sul sito della Fondazione "Organismo di mediazione forense di Roma" nella sezione "Tariffe".

Art. 15 - Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale è regolato dal Capo II bis (artt. 15 e bis-15 undecies) del D.Lgs 28/2010 nonché dal D.M. 1 agosto 2023 ai quali si rinvia per quanto non previsto in questo Regolamento.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione. Per avviare/partecipare alla mediazione e godere dei predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la certificazione che attesti lo status o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

Art. 16 - Responsabilità dell'Organismo

L'Organismo è responsabile di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione

Ai sensi di legge, l'Organismo è coperto da polizza assicurativa per eventuali responsabilità derivanti dall'attività di mediazione.

Ex art. 22, lett. Z, DM 150/2023, l'Organismo si impegna a fornire pronta comunicazione e facoltà per le parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41.

Ex art. 22, lett. aa) DM 150/2023, l'Organismo pubblica periodicamente sul proprio sito i metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte.

Art. 17 – Responsabilità delle parti

La parte istante, al momento del deposito dell'istanza di mediazione, è obbligata a versare tutti gli importi richiesti dalla Segreteria dell'Organismo (spese di avvio, spese vive per le avvenute comunicazioni alle parti chiamate, spese per la mediazione telematica, ove richieste), comprovandone con idonea documentazione il versamento.

In mancanza di detto versamento, l'incontro potrà essere differito all'esito dell'avvenuto pagamento. Il pagamento delle spese di avvio e delle spese vive documentate è sempre dovuto, anche in caso di rinuncia da parte dell'istante. L'indennità di mediazione dovrà essere pagata entro il primo incontro. Parimenti, la parte chiamata, al momento della formalizzazione dell'adesione al procedimento, dovrà versare le spese di avvio e l'indennità di mediazione (ed anche i costi della mediazione telematica, se

richieste), comprovandone con idonea documentazione il versamento.

In mancanza di detto versamento, l'incontro potrà essere differito all'esito dell'avvenuto pagamento.

Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:

- a)** l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'organismo non sarà ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze non espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano direttamente riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo;
- b)** la competenza territoriale dell'Organismo di mediazione a cui presentare la domanda di avvio della procedura di mediazione è fissata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs 28/2010; la competenza è derogabile su accordo delle parti.
- c)** le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- d)** la corretta individuazione della natura della controversia e dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, soprattutto per quanto riguarda i casi di litisconsorzio necessario;
- e)** l'esatta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, con esonero dell'Organismo da ogni responsabilità relativa all'indicazione di indirizzi incompleti e/o errati, anche in ordine ad eventuali ritardi dovuti a dette erronee indicazioni;
- f)** la indicazione del valore e della natura della controversia;
- g)** la forma e il contenuto della delega/procura speciale sostanziale al proprio rappresentante;
- h)** le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza, mediante deposito di idonea documentazione (C.F., documento di identità, visura camerale per le persone giuridiche, ecc.);
- i)** la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
- l)** le dichiarazioni e le attestazioni relative all'ammissione al gratuito patrocinio;
- m)** le dichiarazioni in merito alla mancata pendenza di più domande con medesimo oggetto;
- n)** ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell'istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione;
- o)** in caso di accordo, la dichiarazione che lo stesso non sia contrario alle norme imperative ed all'ordine pubblico, come previsto dal D.Lgs 28/2010;
- p)** in ipotesi di trattazione in modalità telematica, tutti i partecipanti dovranno essere muniti di valido dispositivo di firma digitale, salvo i casi di impossibilità alla sottoscrizione ex art. 11 n. 4 del D.Lgs 28/2010;
- q)** il deposito dell'istanza di avvio della mediazione da parte dell'istante e l'adesione al procedimento da parte del chiamato comportano l'accettazione integrale del presente Regolamento e del tariffario

pubblicato sul sito che si intende così espressamente accettato.

Art. 18 – Obblighi del Mediatore sulla applicazione delle norme

Il Mediatore è onerato del controllo dell'avvenuto pagamento degli oneri e delle spese di mediazione, oltre che della regolarità delle comunicazioni e di ogni altra documentazione (soprattutto quanto ai poteri delle parti) necessaria al corretto e proficuo svolgimento della mediazione.

Il Mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme ed il presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità ed è tenuto parimenti al rigoroso rispetto del Codice Etico e di Condotta.

Il controllo sul rispetto del Regolamento e del Codice etico è anche affidato agli organi della Fondazione, informati dal responsabile dell'Organismo e dal Responsabile dell'Ente di Formazione.

Art. 19 – Mediazioni Telematiche

La mediazione telematica è regolata dall'art. 8 bis del D.Lgs 28/2010, al quale si rinvia per quanto non previsto in questo Regolamento.

Previo pagamento delle indennità di mediazione e delle eventuali spese vive documentate, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

La mediazione potrà essere totalmente telematica oppure mista (*blended*).

Qualora la mediazione telematica comporterà costi ulteriori per l'Organismo, questi, previa documentazione comprovante, saranno a carico della parte o delle parti.

Secondo il combinato disposto degli artt. 8 bis e 11, n. 4 del D.Lgs 28/2010, stante il fatto che la norma novellata prevede l'obbligo della firma digitale per tutte le parti che partecipano alla mediazione telematica (anche se presenti fisicamente all'Organismo, nella cosiddette "mediazioni miste").

Il Mediatore dovrà porre a verbale che le parti collegate si impegnano alla riservatezza, ammonirle a non registrare l'incontro e che non vi siano soggetti terzi all'interno della stanza virtuale.

Le parti, ricevono via email un link dedicato che consente lo svolgimento della mediazione telematica.

La Fondazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la Fondazione non può essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e

password personali ovvero tengano comportamenti contrari alla legge.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica, dal Mediatore e/o dalla Segreteria. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Le parti hanno facoltà di scegliere congiuntamente una piattaforma diversa, purché si garantisca la conservazione digitale secondo la legge sull'amministrazione digitale.

Gli incontri interlocutori e quelli di mero rinvio potranno non essere sottoscritti su invito del Mediatore e con accordo delle parti.

Il verbale e l'accordo dovranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire anche a mezzo pec. Le parti che manifestano la volontà di partecipare alla mediazione in modalità telematica devono essere in possesso della firma digitale o della firma elettronica qualificata.

Il verbale di accordo è sempre sottoscritto dal Mediatore con firma digitale, come per legge, ai fini della esecutorietà del titolo e della conservazione dei documenti informatici.

Per quanto non previsto in questo Regolamento, rimane ferma l'applicazione del D.Lgs 28/2010, del DM 150/23 e dei due DM 1 agosto 2023 con riferimento all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ed ai benefici fiscali ed a partire dal 1 gennaio 2026, dall'art. 204 del D.Lgs n. 123/2025 (Testo Unico sulle imposte indirette).